



# REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SALUTE E  
SERVIZI SOCIALI

SETTORE ASSISTENZA  
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
DOTT.SSA GERMANA TORASSO

Genova, 13/10/2009

Prot. n. 2009/146846  
Allegati:

Ai Direttori Generali delle  
Aziende sanitarie  
della Liguria

LORO SEDI

Oggetto: Indicazioni applicative sull'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri soggiornanti in Liguria, nelle more delle procedure di rinnovo del permesso di soggiorno

Sono pervenute dai rappresentanti in seno alla Consulta per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati (ex L.R. n. 7/2007) alcune segnalazioni dalle quali emerge la necessità di fornire indicazioni applicative sull'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri soggiornanti in Liguria, nelle more delle procedure di rinnovo del permesso di soggiorno.

Si verifica, infatti, che, contestualmente alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, si debba procedere anche alla richiesta di rinnovo della tessera sanitaria al fine di evitare la sospensione dell'assistenza sanitaria.

A tal fine, si ricorda che l'art. 42, comma 4, del D.P.R. 31/8/1999, n. 394 modificato dall'art. 39, comma 1, del D.P.R. 18/10/2004, n. 334 stabilisce che l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale degli stranieri soggiornanti in Italia non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.

Pertanto, con lo scopo di uniformare il più possibile sul territorio ligure, le procedure applicate da codeste Aziende e limitare al massimo i disagi per i cittadini stranieri soggiornanti in Liguria, si invitano le SS.LL. ad istruire i competenti uffici con le seguenti indicazioni operative:

- Il cittadino straniero, al momento della richiesta di proroga della Tessera sanitaria, deve esibire:
  - Documento di riconoscimento valido
  - Codice fiscale
  - Permesso di soggiorno rinnovato o ricevuta originale, più fotocopia della stessa da trattenere agli atti dell'ufficio, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno rilasciata dall'Ufficio Postale abilitato.

- Autocertificazione di residenza o di effettiva dimora.
- La validità della Tessera Sanitaria è prorogata per sei mesi a partire dal giorno successivo alla data di scadenza del permesso di soggiorno. La validità della Tessera Sanitaria è prorogata per un anno quando il cittadino straniero richiede il rinnovo del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lunga durata. Qualora al termine dei sei mesi o dell'anno, il cittadino straniero non fosse ancora in possesso del permesso di soggiorno, per ragioni indipendenti dalla sua volontà (ad es. tempi tecnici per il rilascio da parte della Questura), la tessera sanitaria è prorogata per altri tre mesi, e così fino all'ottenimento del permesso di soggiorno.
- Le ASL promuovono azioni di verifica e attivano canali informativi presso i Comuni e le Questure, che insistono sul loro territorio, al fine di accertare il permanere delle condizioni che danno diritto al cittadino straniero ad essere iscritto al S.S.R. A tal fine si informa che sul sito della Polizia di Stato <http://questure.poliziadistato.it/stranieri/> è possibile consultare lo stato del permesso di soggiorno, inserendo il numero di pratica (10 caratteri) o il numero di assicurata (12 caratteri) della richiesta del permesso di soggiorno.
- L'iscrizione cessa per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati all'ASL dalla Questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti (art. 42, comma 4, D.P.R. n.394/1999).

Gli stranieri in attesa di primo permesso hanno diritto all'iscrizione temporanea al Servizio Sanitario Nazionale per sei mesi. Qualora al termine dei sei mesi, il cittadino straniero non fosse ancora in possesso del permesso di soggiorno, l'iscrizione è prorogata per altri tre mesi, e così fino al momento del rilascio del permesso di soggiorno. Per l'iscrizione, il cittadino straniero, deve produrre:

- ricevuta originale, più fotocopia della stessa da trattenere agli atti dell'ufficio, attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di primo permesso di soggiorno rilasciata dall'Ufficio Postale abilitato.
- autodichiarazione del domicilio;
- documento di riconoscimento valido.

Si invitano i Direttori Generali delle A.S.L. ad applicare quanto sopra disposto affinché le procedure indicate nella presente nota siano effettivamente assicurate.

Distinti saluti.

L'Assessore alla Salute  
e Politiche della sicurezza dei cittadini  
(Claudio Montaldo)

